

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE**PARTE ECONOMICA****1. Scadenza contrattuale - Scadenze intermedie**

La scadenza del presente accordo è stabilita al 31/12/2002.

Nel corso dell'anno 1999 ed in ogni anno successivo sarà avviato, tra ATM, Segreterie sottoscrittrici e R.S.U., un confronto finalizzato a definire ulteriori progetti riorganizzativi, sia nelle aree già oggetto dei verbali d'intesa 2 luglio 1998 e 31 luglio 1998 che in altre aree, con le medesime finalità già enunciate nell'ambito dell'accordo 9 maggio 1998 e dei medesimi accordi citati. Le risorse economiche aggiuntive in tal modo liberate consentiranno l'incremento del valore del premio di risultato rispetto agli importi definiti con la presente intesa, a decorrere dal 2000.

Tali risorse saranno prioritariamente finalizzate al superamento delle differenze economiche nei primi 15 mesi di servizio di ruolo.

2. Relativamente all'anno 1998, con le retribuzioni del mese di gennaio 1999, sarà corrisposta, alle condizioni seguenti, l'importo di lire 950.000, parametrize al 6° livello, a completa definizione contrattuale a tutto il 31/12/1998.

Sono condizioni per la corresponsione:

- delibera della Commissione paritetica di Monitoraggio (allegato 10 accordo 9/5/1998) ricognitiva dell'avvenuta attivazione di tutti i progetti riorganizzativi di cui alle seguenti intese:
 - accordo 9/5/1998 (allegato 3 punto 3);
 - verbale d'intesa 2/7/1998 (Tecnica);
 - verbale d'intesa 31/7/1998 (Esercizio);
 - verbale d'intesa 31/7/1998 (Amministrativa e strutture);
- dichiarativa che l'attivazione è avvenuta:
 - con il rispetto delle date concordate;
 - secondo le specifiche contrattuali ed ottenendo i risultati previsti.

A tal fine si considera data di attivazione di tutti i progetti che non abbiano una diversa temporizzazione contrattuale la data del 1° ottobre 1998.

Contestualmente all'attivazione dei progetti saranno definiti i criteri per il "corretto inquadramento"; i provvedimenti conseguenti saranno adottati entro il 1/1/1999 ed avranno decorrenza dal 1/10/1998.

L'erogazione è soggetta "a decontribuzione".

3. Trattamento economico "contratti atipici"

Con decorrenza 1° gennaio 1999 è istituita la "indennità effettiva prestazione contratti atipici".



Con pari decorrenza ne sono stabiliti i seguenti importi giornalieri:

- personale in C.F.L. con mansioni di autista di linea: lire 3.750;
- personale operaio turnista in C.F.L.: lire 2.250;
- personale operaio in C.F.L. non turnista: lire 1.750;
- personale conducente di linea nel periodo di cui all'articolo 7.C) "incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L." del c.c.n.l. 11/4/1995: lire 3.250;

Per ciascuna delle singole categorie innanzi elencate tali singoli importi sono raddoppiati con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Con decorrenza 1.1.1999 sono definiti inoltre i seguenti importi giornalieri della medesima indennità:

- personale operaio turnista nel periodo di cui all'articolo 7.C) "incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L." del c.c.n.l. 11/4/1995: lire 3.500;
- personale operaio non turnista nel periodo di cui all'articolo 7.C) "incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L." del c.c.n.l. 11/4/1995: lire 2.500.

Le corresponsioni stabilite nel precedente comma in relazione al personale nel periodo di cui all'articolo 7.C) "incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.F.L." del c.c.n.l. 11/4/1995, saranno adeguate in relazione alle eventuali variazioni dell'istituto a livello nazionale.

4. Premio di risultato

1) A decorrere dall'anno 1999 è istituito il "Premio Aziendale di Risultato", in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 del c.c.n.l. 25/7/1997 e dall'accordo aziendale 9 maggio 1998.

2) Tenuto conto delle procedure ed attività di certificazione che ne condizionano l'erogazione. Il saldo del premio è corrisposto con le buste paga del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La quota pari al 50% dell'importo individuale di riferimento per l'anno è corrisposta con le retribuzioni del mese di settembre dell'anno di riferimento.

3) I valori di riferimento annuali sono stabiliti nella seguente misura:

- lire 2,2 milioni complessivi, parametrati al 6° livello d'inquadramento, di cui 1,1 milioni (sempre parametrato al 6° livello d'inquadramento) da corrispondere come anticipo.

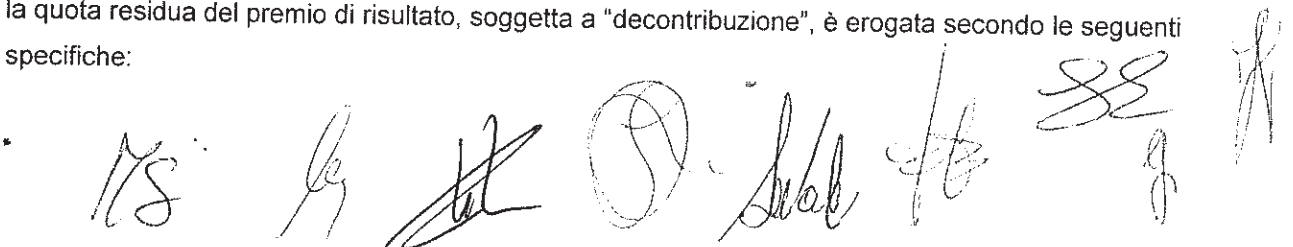
4) La quota anticipata, assoggettata a contribuzione ordinaria e utile ai fini previdenziali, è erogata al personale in servizio alla data della corresponsione;

- in ragione strettamente proporzionale al numero di giorni lavorati rispetto a quelli lavorativi (secondo i principi attualmente in atto per le indennità di effettiva prestazione).

Le condizioni innanzi esposte sono verificate con riferimento al periodo 1/1 - 31/7 dell'anno di riferimento.

5) Il conguaglio, a saldo, erogabile a maggio dell'anno successivo (valore di riferimento: 1.100.000 di lire parametrato al 6° livello) opererà secondo le seguenti condizioni:

- la situazione individuale relativa all'anticipo di settembre è, per ciascuno, consolidata ed imm modificabile;
- la quota residua del premio di risultato, soggetta a "decontribuzione", è erogata secondo le seguenti specifiche:



5.1 la quota da erogare a consuntivo è condizionata all'avvenuta deliberazione della Commissione paritetica di Monitoraggio come al punto 2 del presente accordo, aggiornata alla data del 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento;

5.2 una quota pari al 40% di tale importo è erogata con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di piano relativamente ai seguenti parametri:

A. parametro di Carta dei Servizi/Indagine: percentuale di voti negativi;

B. risultato economico consuntivo;

C. indice di copertura;

D. indice di regolarità del servizio: percentuale di passaggi con intervallo non superiore a 3' oltre a quello programmato;

E. indice di puntualità del servizio: percentuale dei passaggi con anticipo o ritardo superiore a 3'.

Gli indici e parametri di cui alle precedenti lettere B) e C) prevedono la formalizzazione di clausole di salvaguardia.

Parametri ed indici di cui alle lettere A), D) e E) prevedono la formalizzazione di coefficienti di tolleranza; si conferma a tal riguardo l'impegno a prevedere "l'indicazione di situazioni straordinarie e non prevedibili tali da incidere sulla regolarità e puntualità del servizio" nel modo ed ai sensi dell'art. 2.2., Parte Terza, Allegato 8 dell'accordo 9/5/1998

In caso di raggiungimento di tutti gli indici esposti la quota (40%) potrà essere erogata per l'intero.

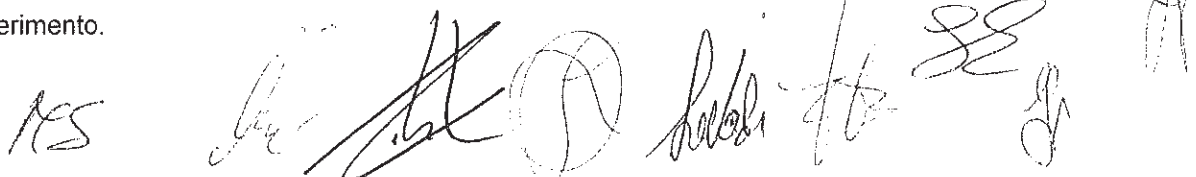
5.3 Un'altra quota pari al 40% della somma di cui al precedente punto 5 sarà erogata in relazione all'eventuale raggiungimento degli obiettivi di reparto/squadra/gruppo/ufficio/deposito, coincidenti con gli obiettivi assegnati con la procedura N.I.R. al Funzionario direttamente responsabile della struttura operativa; tali obiettivi saranno resi pubblici mediante comunicazione alla Commissione di Monitoraggio e non potranno confliggere con le normative contrattuali vigenti.

5.4 Un'altra quota pari al 20% dell'importo di cui al precedente punto 5 sarà erogata:

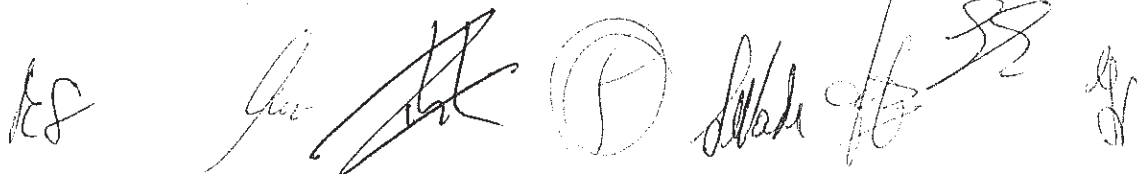
- con riferimento agli esiti della procedura di valutazione individuale delle prestazioni di tutti i dipendenti per la metà di tale quota (la valutazione terrà conto del complessivo comportamento dei valutati);
- con riferimento all'incentivazione dei turni disagiati, della pluriprofessionalità, della doppia mansione, del conseguimento ed uso patenti per il personale operaio, per la restante metà di tale quota. I criteri per la determinazione degli importi individualmente spettanti saranno definiti con la RSU. Le parti assumono impegno a trovare entro luglio 1999 fonti di finanziamento atte a raddoppiare l'importo complessivo destinato a tali obiettivi.

5.5 Il valore individualmente spettante al termine delle operazioni contabili esposte ai punti precedenti sarà erogato in ragione rigorosamente proporzionale al numero di giorni individualmente lavorati rispetto a quelli lavorativi (secondo i principi attualmente in atto per le indennità di effettiva prestazione).

La condizione esposta è verificata con riferimento al periodo 1/1 - 31/12 dell'anno di riferimento.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'RS', followed by a large, stylized signature, a circular stamp or mark, another signature, and a final signature on the far right. The signatures are somewhat cursive and difficult to decipher.

6. Nel caso di consuntivazione di maggiori introiti per vendita documenti di viaggio, al netto di variazioni tariffarie, rispetto alla consuntivazione di ogni singolo anno precedente, il 50% di tale maggior valore è corrisposto ad integrazione del saldo del premio di risultato (con riferimento al risultato conseguito nell'anno precedente).
7. Tutti i compensi di cui al presente accordo sono disciplinati dall'art. 6, 11° comma, del c.c.n.l. 25 luglio 1997.
8. L'individuazione degli obiettivi aziendali e delle relative clausole di salvaguardia e coefficienti di tolleranza, così come la definizione degli obiettivi di squadra/reparto/gruppo/ufficio/deposito è formalizzata dall'Azienda entro il 15 di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è oggetto di verifica congiunta in sede di Commissione di Monitoraggio (allegato 10 accordo 9/5/1998).
- La verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali, di squadra ed individuali (per quest'ultimo relativamente ai criteri) è parimenti oggetto di verifica congiunta in sede di Commissione di Monitoraggio nel corso del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
9. I compensi di cui al presente accordo non sono erogati ai Funzionari aziendali per i quali le parti assumono impegno al superamento dell'attuale formulazione del N.I.R. (garantendo la compatibilità con la struttura del premio di risultato ex art. 6 c.c.n.l. 25/7/97), da concludersi entro il mese di ottobre 1998, e che comunque, anche per tale anno, dovrà prevedere valori economici, collegati ad una procedura di individuazione di obiettivi "traguardati" al 31/12/1999.
10. Costituisce obiettivo affermato comunemente che tutti i turni disagiati potranno essere affidati a tutto il personale interessato e che analogamente la pluriprofessionalità riguarderà un numero sempre crescente di dipendenti.
11. Le parti assumono impegno di definire, entro la fine di ottobre 1998, un progetto concordato che miri a risolvere le problematiche professionali dei dipendenti cui sono affidati incarichi particolari (direttori lavori, avvocati aziendali e simili) oltre che degli impiegati addetti alla cassa di Direzione e dei centralinisti.
12. Le parti assumono impegno a definire contrattualmente entro il 31 ottobre 1998, con transazione sindacale, il contenzioso giudiziario sulle materie riepilogate nell'allegato 8 del verbale d'incontro del 10/4/1998 e nella lettera ATM n.S.441 del 4/8/1998.
13. La Commissione di Monitoraggio di cui all'allegato 10 dell'accordo 9/5/1998 si riunirà con cadenza quindicinale per verificare la corretta, costante e completa attuazione di tutto quanto concordato nell'ambito di questo accordo integrativo e particolarmente:
- accordo 9 maggio 1998;
 - verbale d'intesa 2 luglio 1998 (Tecnica);
 - verbale d'intesa 31 luglio 1998 (Esercizio);
 - verbale d'intesa 31 luglio 1998 (Amministrativa);
 - verbali di intesa di valorizzazione 10/7/98, 26/8/98, 28/8/98;
 - presente accordo.
- E' compito della Commissione verificare i risultati effettivamente conseguiti a seguito dell'attivazione dei progetti.
14. Le parti assumono fin d'ora impegno a procedere alle nomine di competenza ed ai necessari atti preparatori per l'attuazione concreta del "protocollo relazioni collettive e partecipazione" (allegato 8



- prestiti aziendali;
- anticipazioni sul T.F.R.

Sarà proposta una revisione dell'istituto del "Fondo sussidi straordinari".

- tutela legale.

Qualora entro il 31/12/98 non fosse ancora stato definito, a livello nazionale, l'inquadramento degli addetti ai parcheggi (c.c.n.l. applicabile) la materia sarà affrontata a livello aziendale.

Le parti assumono impegno di verificare ipotesi di copertura assicurativa del personale, per particolari rischi ,e di ricercarne le fonti di finanziamento.

Torino, 20 settembre 1938

p. FILT CGIL

D. FIT CISL
 Joe Caputo
 Joe Caputo

p. ULTRASPORTI

p. RSU

[Handwritten signature]

NOTA A VERBALE DELL'AZIENDA

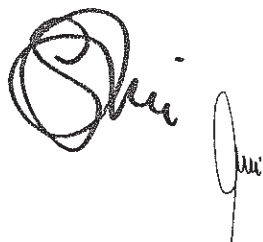
L'Azienda predisporrà un regolamento dei criteri per:

- affidamento incarichi superiori;
- promozioni;
- valutazione delle prestazioni

relativamente a tutte le aree aziendali.

Il Regolamento sarà completato entro il 31 ottobre 1998.

20 settembre 1998

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Shi' followed by a stylized flourish or second name.

NOTA A VERBALE DELL'AZIENDA

L'Azienda predisporrà un regolamento dei criteri per:

- affidamento incarichi superiori;
- promozioni;
- valutazione delle prestazioni

relativamente a tutte le aree aziendali.

Il Regolamento sarà completato entro il 31 ottobre 1998.

30/9/98

NOTA A VERBALE DELLA RSU

LA DELEGAZIONE TRATTANTE R.S.U. IN BASE
ART. 5 DEL PROPRIO REGOLAMENTO, ALLEGATO 1
DEL PUNTO 8 DELL'ACCORDO DEL 9-5-98

CONDIVIDE I CONTENUTI RISERVANDO:

DI APPORRE LA FIRMA DOPO L'APPROVAZIONE
DELLA MAGGIORANZA DELLE R.S.U.

[Area containing multiple handwritten signatures and names, including: Roberto, Silvano, Danilo, Mario, Giovanni, Paolo, and others.]